ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI APPALTO	
per l'affidamento dei servizi di	
CIG	
TRA	
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via Elio Chianesi	
53, 00144- C.F.02153140583 e part. Iva 01033011006, di seguito	
denominati "IFO" o "Committente", rappresentati dal Direttore	
Amministrativo, nata a, insediatasi nella	
carica a seguito della deliberazione n del degli	
I.F.O., domiciliata per la carica come sopra;	
E	
La, con sede legale in, partita	
iva e C.F, di seguito chiamata "Società" o "Impresa"	
o "Fornitore", "Appaltatore" "Affidatario" rappresentata dal le-	
gale rappresentante, munito dei necessari poteri,	
PREMESSO:	
- che gli IFO, con deliberazione n hanno indetto una	
procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di	
per il periodo di e per un importo a base di gara di	
€, oltre IVA al 22%;	
- che l'Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di gara,	
presentando regolare offerta tecnico-economica;	

- che gli IFO, con delibera n hanno aggiudicato in	
favore dell'Impresa l'affidamento di cui trattasi;	
- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt.	
80 e ss del D.Lgs. 50/2016;	
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provve-	
dimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione,	
al fine di garantire l'affidamento del servizio, è stata	
presentata la richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica per	
la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) della prescritta in-	
formazione antimafia;	
- che si sono verificate le condizioni di cui ai commi 9 e 1º	
dell'art. 32 d.lgs. 50/2016;	
- che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del	
D.Lgs. 50/2016, occorre comunque procedere alla stipula del	
contratto;	
- che l'Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha pro-	
dotto la polizza fideiussoria n a garanzia della	
corretta esecuzione del contratto nel rispetto del disposto	
di cui all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente	
atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
Articolo 1	
Oggetto e durata del contratto	
Gli IFO affidano alla società, meglio identificata	

in premessa, dei servizi di...... per il periodo di come esattamente riportato nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante: capitolato tecnico; disciplinare di gara; offerta tecnica ed economica; patto di integrità; DUVRI Non sono previste opzioni, rinnovi o riscatti per il presente contratto. Articolo 2 Importo dell'appalto e revisione dei prezzi. Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell'appalto in €, IVA esclusa, importo complessivo € iva inclusa. Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto

3

articolo 29.

La revisione dei prezzi, nei casi in cui si verifichi un aumento derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili e non imputabili all'operatore economico, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di specifica e motivata istanza; questa dovrà dare evidenza della variazione percentuale dei costi rispetto al periodo di aggiudicazione, dell'incidenza dell'aumento del costo dei materiali sul prezzo d'appalto e rappresentare come l'aumento del costo dei materiali risulti da appositi indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti. La revisione del prezzo potrà essere riconosciuta, per le prestazioni rese a far data dall'istanza, soltanto nelle ipotesi in cui l'aumento del costo dei materiali sia variato in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti e abbia determinato un aumento del prezzo complessivo dell'appalto almeno pari al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso la revisione potrà essere riconosciuta nel limite del 50%

del valore dell'eccedenza e comunque nel limite massimo complessivo per l'intero appalto delle somme a disposizione, così come indicate nel quadro economico dell'appalto. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni. Scaduto il predetto termine l'istanza deve intendersi respinta. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta secondo quanto prescritto; Analogamente si potrà procedere alla revisione del prezzo quando si verifichino diminuzioni derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili con diminuzione del costo dei materiali variato in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti e tale variazione abbia determinato una diminuzione del prezzo complessivo dell'appalto almeno pari al 10%. Sono esclusi dalla revisione di cui al presente articolo i prezzi delle forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione

l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 3

Norme regolatrici dell'appalto

Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano l'appalto sono contenute nel presente Contratto e nel capitolato tecnico, quest'ultimo ben noto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto stesso, nel disciplinare e nell'offerta dell'appaltatore.

Articolo 4

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

- 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte,
 nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
 modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre
 e/o la risoluzione di diritto del Contratto.
- 3. Salva espressa deroga, le prestazioni contrattuali dovranno

necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosi il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da terzi autorizzati.
- 7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato, che

potrà accedere negli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche della Società

La società si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:

- a. espletare i servizi individuati nell'offerta tecnica, in perfetta efficienza;
- b. adempiere in maniera puntuale e completa a tutte le prescrizioni del capitolato tecnico.
- c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Committente, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

- d. osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- e. a produrre modello UniLav aggiornato indicante il numero di PAT di ciascun lavoratore impegnato nella commessa;
- f. a comunicare i nominativi del personale che svolge la funzione di preposto ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 d.lgs. 81/2008, nonché ogni modifica dello stesso;
- g. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica;
- h. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio.

- i. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- j. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

Controllo quali/quantitativo

- 1. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, gli I.F.O. effettueranno controlli sull'esecuzione del contratto al fine di verificare la conformità del servizio.
- 2. L'impresa si obbliga, pertanto, a consentire, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 7

Fatturazione e pagamenti

Al presente contratto si applica il sistema di ordinazione elettronica disposto dal DM Economia e Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. Il modello adottato è basato sullo scenario di trasmissione descritto all'interno delle Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini - NSO che prevede, oltre alla validazione degli ordinativi elettronici, anche la trasmissione da parte del NSO degli stessi ai relativi fornitori/intermediari. Tale modello prevede che l'Ecosistema Pagamenti (attraverso il Modulo Ordini Regionale - MOR,), funga da intermediario tra gli Enti del SSR, il NSO ed i relativi fornitori/intermediari nel processo di invio e ricezione degli ordini elettronici e dei relativi documenti attestanti l'ordinazione emessi nell'ambito del SSR. 2. L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015 e successive modifiche, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Le attività sono remunerate con un canone mensile. La fatturazione è mensile, e successiva alla verifica di conformità. Il Fornitore, a seguito del rilascio di apposito certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione, e della ricezione di apposito ordine elettronico può emettere la fattura relativa al Canone mensile di riferimento. 3. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento fattura. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La regolarità del DURC è condizione per il pagamento. 4. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel presente contratto, fatta comunque salva l'applicazione delle ritenute di legge. 5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, da parte del Committente, mediante posta certificata

PEC. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

- 6. Le fatture afferenti al servizio dovranno necessariamente ripotare obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice IPA UFWFGB, CIG: , il numero dell'ordine previamente inviato tramite il sistema NSO ovvero il codice di esclusione così come previsto dalle regole tecniche ministeriali, l'oggetto dell'appalto e la descrizione analitica della prestazione ogqetto di fatturazione con espresso riferimento al periodo cui si riferisce. In difetto anche di una sola delle predette indicazioni la fattura verrà bloccata e dovrà essere emessa corrispondente nota di credito. La fattura dovrà inoltre contenere l'annotazione, qualora dovuta, "scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972" così che l'IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall'Agenzia direttamente all'Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l'applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. "Split Payment".
- 7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note alla U.O.C. Risorse Economiche degli Istituti le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva

espressa

- Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.
- 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono:

xxxxxxxxxxxxxx filiale di xxxxxxxxx (xxxxxxxx) - xxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxxxxxxxx

BIC:

xxxxxxxxxxxxxx

c/o

- 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
- 4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN:

di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

- 6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
- 7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 8. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
 di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al
 Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
- 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 9

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi
 per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Penali

 Salvo quanto già stabilito nel Capitolato Tecnico, nel caso di inadempimento rispetto agli obblighi assunti dall'appaltatore, sarà dovuta una penale in misura giornaliera pari

all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni	
giorno di ritardo;	
2. Si prevede il pagamento della penale nella suddetta misura	
anche nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi alle obbliga-	
zioni previste specificamente all'art. 4 del presente contratto;	
3. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale su-	
periore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al	
momento dell'inadempienza ovvero qualora si riscontri un grave	
inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appalta-	
tore, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio della	
procedura di cui all'art.108 del D.Lgs. nº 50/2016.	
4. In ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il	
diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli even-	
tuali maggiori danni.	
Articolo 11	
Cauzione definitiva	
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai	
sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
s.m.i., ha costituito a favore del Committente una garanzia	
fideiussoria con i sequenti dati:	
- polizza fidejussoria n, garante somma ga-	
rantita (Euro/).	
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori	
del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e	
corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.	
collected agentylmones at cacce to obbligabloni del fornitole.	
17	

- 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal noleggiatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali.
- 4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
- 5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati le informazioni ed i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- 3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
- 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di riservatezza e protezione dei dati.

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1. l'Appaltatore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
- 2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture degli IFO, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
- 3. La Società si obbliga a rispondere pienamente dei danni a persone e cose degli IFO o di terzi, che possano derivare dal servizio ed attribuibili a vizi o malfunzionamenti del suddetto,

manlevando gli IFO da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale adeguato per ogni evento dannoso o sinistro, e dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

- 4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per gli IFO. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 5.Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità inerenti la corretta esecuzione anche in caso di scioperi
 e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le
 iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni e
 includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

- 6. Il Fornitore allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per mezzo del bene oggetto del presente contratto, qualora rappresenti causa efficiente del danno.
- 7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici degli IFO competenti in materia.
- 8. Qualora l'Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, gli IFO restano autorizzati a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo allo appaltatore.
- 9. Qualora l'Appaltatore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
- 10. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'Appaltatore stesso.
- 11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti

danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti degli IFO, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di IFO, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna. Articolo 14 Risoluzione La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, nei seguenti casi: gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, a) comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetd) to, di autore ed in genere di privativa altrui, intenta-te contro IFO, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente e)

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

- f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- g) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- h) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e s.m.i.;
- i) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- 1) violazione del divieto di cessione del contratto;
- 2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 3. Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e

353 bis c.p.

- 4. Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
- 5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15

Recesso

- 1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo pec.
- 2. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante o comunque interruzione di pubblico servizio. In caso di recesso del Committente, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte,

secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 16

Cessione di credito, di contratto e subappalto

- 1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche per ordini di acquisto diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificati al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991;
- 2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di ces-

sione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

- 3. La cessione del contratto è vietata.
- 4. in materia di subappalto trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 17

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari

e le spese contrattuali relative al noleggio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.

2.Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R.

n. 633/72.

Articolo 18

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett.
e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere

in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risolu-	
zione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative	
ai rapporti tra il committente e l'appaltatore, è competente in	
via esclusiva il Foro di Roma.	
Articolo 19	
Responsabile della commessa	
1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore indivi-	
dua nel Sig il Responsabile della commessa, con	
capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale	
è il referente nei confronti del Committente.	
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa verranno	
comunicati a IFO prima dell'avvio della fornitura.	
3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà es-	
sere tempestivamente portata a conoscenza del Committente.	
Articolo 20	
Brevetti industriali e diritti d'autore	
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso	
di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra	
natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere	
di privativa altrui.	
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente	
un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui	
prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere	
indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli	
oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi nonché le spese	

giudiziali e legali a carico del medesimo Committente. Il Committente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i ser-vizi erogati.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le
 finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
- 2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare
 per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa del Committente.
- 3. In ogni caso il Committente, aderendo al contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed all'invio da

parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore al Committente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

- 4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
- 5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese
 quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare
 del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 22

Riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di trasmettere, a pena di decadenza, apposita comunicazione all'indirizzo pec abs@cert.ifo, nel termine di 10 giorni dall'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Le richieste devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le richieste devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

Qualora l'esplicazione delle ragioni e la quantificazione non siano possibili al momento della trasmissione della richiesta di cui al comma precedente, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma, inviando le domande di indennità con indicazione specifica dell'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda all'indirizzo pec abs@cert.ifo. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Quando l'ammontare delle domande raggiunge il 15% dell'importo complessivo del contratto, può essere attivato su istanza dell'Appaltatore e previa valutazione di ammissibilità, tempestività e fondatezza delle richieste da parte del Committente, il procedimento di accordo bonario per la definizione delle richieste sino a quel momento trasmesse. Si applica l'art. 205 del d.lgs. 50/2016 nei limiti di quanto disposto dall'art. 206 d.lqs. 50/2016. Sono escluse dal campo di operatività delle riserve le pretese dell'appaltatore estranee rispetto all'oggetto dell'appalto ovvero quelle connesse all'alea normale del contratto.

Il mancato rispetto della procedura indicata al presente articolo, comporta la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far

valere, sia in sede amministrativa sia contenziosa, le pretese	
che ad essi afferiscono.	
Articolo 23	
Documenti	
Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti deposi-	
tati agli atti degli IFO, da intendersi integralmente riprodotti	
e trascritti, che costituiscono parte integrante del presente	
contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma	
conservati presso la Stazione Appaltante:	
- il capitolato speciale di appalto e tutti i suoi allegati;	
- il disciplinare di gara;	
- l'offerta tecnico-economica della società;	
- la documentazione amministrativa presentata in sede di gara;	
- la deliberazione IFO n di aggiudicazione;	
- la documentazione richiesta dagli IFO dopo l'aggiudicazione.	
Roma addì	
Il Direttore Generale La Societa'	
(
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA' dichiara	
di approvare specificatamente gli artt. 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15,	
16, 18, 22 del presente contratto, nonché tutti i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che	
si intendono qui riportati integralmente.	
Roma lì La Società	
()*	
Le predette clausole si intendono approvate in forma specifica	

anche nell'ipotesi di unica sottoscrizione digitale del presente	
documento.	
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e	
norme collegate.	
norme corregace.	